



U.S.A.MI. - AERONAUTICA
Unione Sindacale delle Associazioni Militari - Aeronautica -
C.F. 94175040263 Associazione iscritta all'Albo A.P.C.S.M. Min. Difesa con il n. 19
Tel. +39 06 56549117 www.usami-aeronautica.it
email: info@usami-aeronautica.it - usami@pec.usami-aeronautica.it

Roma, 16 agosto 2023

**Al Capo di Stato Maggiore
dell'Aeronautica Militare**

**OGGETTO: Comando Aeroporto di Aviano – 1. Compenso forfettario di Guardia
– 2. specchio riepilogativo mensile direttiva SMA Ord 11 – 3.
sicurezza del lavoro sull'impiego del personale esentato – 4. Istituto
della “rintracciabilità”.**

1. Questa Organizzazione Sindacale ha appreso che presso il Comando Aeroporto di Aviano si sta consolidando la prassi di atti dispositivi che impongono il pagamento del Compenso Forfettario di Guardia delle ore derivanti dai servizi armati e non, pur in assenza delle condizioni previste dall'articolo 9 del D.P.R. 171/2007.

Gli atti dirigenziali in argomento prevedono il pagamento incondizionato del C.F.G. “... a partire dal 01 gennaio 2023 e fino a nuova comunicazione ...” ovvero dal “ ... giugno 2023 fino a nuova comunicazione ...” sulla base della necessità di “ ... contenere i recuperi del personale impiegato in servizi armati e non ...” (A.D. n. 42 del 03 gennaio 2023 A.D. n. 791 del 29 maggio 2023).

U.S.A.MI. Aeronautica ritiene che i menzionati provvedimenti contrastino con il combinato disposto di cui all'articolo 9 del D.P.R. 171/2007 e art. 10 comma 7 D.P.R. 394/1995.

Ebbene, occorre in via preliminare evidenziare che il pagamento delle ore di straordinario effettuato con la forma del C.F.G. comporta una mortificazione dei diritti del personale giacché in virtù di tale istituto un'ora di lavoro viene pagata circa 3 euro.

E' per tali ragioni che la norma contrattuale condiziona questa forte penalizzazione dei diritti dei militari, prevedendo che il C.F.G. possa essere corrisposto solamente per il personale che "... *non possa fruire le ore ...*" nelle sole ipotesi in cui vi siano "... *imprescindibili esigenze funzionali...*" ovvero "... *prima di un trasferimento ...*" (9 del D.P.R. 171/2007).

Ne deriva, quindi, che al fine di corrispondere otto ore di straordinario con la forma del C.F.G., ad avviso di questa associazione, è doveroso per un Comandante verificare l'esistenza delle condizioni sopra evidenziate nel rispetto della natura del diritto in questione e di eventuali violazioni delle disposizioni contrattuali sopra esposte, invece di una valutazione *ex ante* basata su una generale "... *necessità di contenere i recuperi del personale ...*" (A.D. citati).

La norma è chiara.

Soprascedendo alla ipotesi del trasferimento che non ci riguarda, nelle ulteriori ipotesi, prima del pagamento in C.F.G. le ore **dovrebbero dapprima essere negate** per imprescindibili esigenze funzionali, **e solo successivamente valutate al fine del pagamento del compenso forfettario.**

Vi è d'aggiungere, inoltre, che trattandosi di diritti soggettivi (v. art. 10 comma 7 D.P.R. 394/1995), riteniamo che la negazione delle ore di recupero eccedenze dovrà avere **forma e contenuti tali da permettere agli interessati di verificare la legittimità del diniego e di tutelarsi contro eventuali condotte illegittime** (forma scritta e indicazione della specifica attività di servizio ovvero esigenza funzionale da soddisfare).

Gli atti dispositivi di cui in argomento e ogni altro atto/decisione che disponga il pagamento delle ore straordinarie con il Compenso Forfettario di Guardia in modo incondizionato in assenza delle tassative ipotesi indicate dall'articolo 9 del D.P.R. 171/2007, si dimostrano pertanto illegittimi.

2. U.S.A.MI. Aeronautica è stata altresì interessata in merito ad una ulteriore problematica attinente allo specchio riepilogativo mensile previsto dalla direttiva SMA ORD 11 che da alcuni anni non verrebbe sottoscritto dal personale del Comando Aeroporto di Aviano.

La funzione di tale riepilogo mensile è chiara, ossia verificare la “...*corrispondenza dell’attività prestata rispetto a quella autorizzata...*” e “...*accertamento della concordanza dell’interessato sull’attività lavorativa dal medesimo espletata e riepilogata nello specchio...*” (SMA ORD 11).

È il caso di evidenziare che l’omissione ora evidenziata può alimentare condotte al limite della legalità, in quanto tale riepilogo assume certamente valore quale certificazione dell’Amministrazione e dichiarazione dell’interessato ed evita possibili “revisioni” dei dati amministrativi.

Di più, sembra intuibile a questo sindacato che la questione del pagamento incondizionato del C.F.G. sia verosimilmente connessa anche all’omessa sottoscrizione dei riepiloghi mensili sopra citati, giacché **la valutazione delle condizioni normative** di pagamento del C.F.G. e delle ore negate per motivi di servizio dovrebbe essere svolta eventualmente al momento della chiusura mensile del menzionato documento (ore negate per specificati motivi di servizio o eventuale trasferimento).

U.S.A.MI. Aeronautica ritiene pertanto che la prassi ora evidenziata contrasti con la direttiva SMA ORD 11 e con le norme contrattuali da cui tale direttiva deriva.

3. Il nostro sindacato è stato inoltre interessato in relazione ad aspetti attinenti alla tutela della salute del personale e la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Nello specifico abbiamo appreso di casi in cui il personale esentato con **provvedimenti medico legali dalle proprie mansioni specifiche è stato ugualmente impiegato in attività simili ovvero in mansioni che comunque non consentirebbero di scongiurare ogni eventualità di peggioramento della patologia sofferta.** Questo sindacato è seriamente preoccupato che tale prassi possa costituire nocimento per la salute fisica o psico/fisica del personale interessato ritenendo, oltremodo, che occorra avere riguardo alle norme poste a tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro.

4. In relazione al medesimo reparto in argomento questa O.S. ha inoltre verificato l'esistenza di **disposizioni che impongono la "rintracciabilità"**, intendendola come **obbligo del militare, quando è libero dal servizio, ad essere "impiegato" come eventuale sostituto del personale che svolge servizi armati e non.** È certamente noto all'Illustre Autorità invocata che **i Comandi non possono evadere le disposizioni contrattuali che stabiliscono condizioni, limiti e diritti economici conseguenziali** a tale fattispecie di disponibilità al servizio (i.e. reperibilità), conseguentemente qualsivoglia disposizione/direttiva/ordine che non rispetta tali presupposti e limitazioni si manifesta illegittima.

Tutto quanto sopra premesso, Voglia l'Illustre Autorità invocata con la presente intervenire affinché

in relazione al Comando Aeroporto di Aviano

- a) siano immediatamente annullati, anche in via di autotutela, gli atti dispositivi o qualsiasi altra decisione che imponga il pagamento del C.F.G. a prescindere dalle condizioni normative contrattuali;
- b) sia sottoposta, nei tempi previsti, al personale la sottoscrizione degli specchietti riepilogativi mensili previsti dalla direttiva SMA O.R.D. 11;
- c) sia garantita la tutela della salute del personale sottoposto a provvedimenti medico legali di esenzione;
- d) sia chiarito a tutto il personale del reparto che l'istituto della rintracciabilità interessa ordinariamente tutti i militari e non può essere utilizzato, quindi, come strumento sostitutivo della reperibilità, ovvero come obbligo del personale ad essere disponibile/vincolato dallo svolgimento sostitutivo di servizi armati e non.

in via generale

venga promossa a livello nazionale l'emanazione, in ogni caso, di indicazioni/chiarimenti a tutti i reparti della forza armata che chiariscano e ribadiscano:

- i. le condizioni del pagamento del C.F.G. subordinatamente al diniego della fruizione delle ore di recupero eccedenza **richieste dagli interessati**, con indicazione in forma scritta delle specifiche esigenze funzionali/di servizio che impediscono la fruizione delle ore, salvaguardando eventuali istanze esplicite del personale interessato al pagamento;
- ii. la sottoscrizione degli specchi riepilogativi mensili previsti dalla direttiva SMA ORD 11;
- iii. il doveroso riguardo verso la tutela della salute del personale esentato dai servizi armati ovvero dalle proprie mansioni;
- iv. la natura giuridica della rintracciabilità e il divieto di utilizzarla, anche solo surrettiziamente, in alternativa alla reperibilità, evidenziando, pertanto, che il militare impiegato in servizi armati e non è ordinariamente rintracciabile al pari di tutti gli altri militari e la sua libertà personale non può essere limitata con l'assoggettamento, al di fuori delle condizioni normative previste per la reperibilità, alla disponibilità/obbligo di rientro in servizio per la sostituzione di un collega assente.

Nell'attesa di un riscontro alla presente, questa O.S. si rende disponibile a qualsivoglia confronto sulle tematiche sopra esposte.

Il Segretario Nazionale
U.S.A.Mi. – AERONAUTICA
Enzo TREVISIOL